

l'avviso di pagamento della somma di lire 215.300 dovute per differenza imposta di registro sull'atto medesimo, somma che, giusta quanto stabilito all'art. 3 lettera c) dell'atto 2 giugno 1947 - rogito Pierantoni - doveva essere pagata dal Forti.

La richiesta del Fisco venne motivata dal fatto che il Forti ebbe a vendere all'I.H.A. l'area oggetto del contratto stesso, prima della completa ricostruzione dell'edificio su di essa esistente e distrutto per eventi bellici, per cui erano venuti a mancare i motivi per i quali era stata concessa, per la registrazione dell'atto, l'esenzione fiscale prevista dal D. L. 7 giugno 1945, n. 322.

Inoltre l'I.H.A., in forza di atto di ingiunzione di pagamento del comune di Roma del 20 maggio 1953, onde evitare la conseguente azione esecutiva, in data 18 agosto 1953 effettuò nelle mani dell'ufficiale giudiziario il pagamento della somma di L. 3.155.950 per imposta di consumo sui materiali relativi alla costruzione di succitati immobili siti in Roma alle vie O-